IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Della Federazione Italiana Sport Equestri Dott. Giorgio Lalle

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento n. 21/2016 nei confronti di:

Sandro Palmetti e del C.I. Marignano ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante, Sig. Stefano Palmetti

* * *

A seguito della trasmissione da parte della Procura Federale, pervenuta per il tramite della Segreteria della Federazione il 23.9.2016, della segnalazione del Sig. Stefano Palmetti, in qualità di Presidente del C.I. Marignano ASD (cod. Affiliazione n.104848), relativa a presunti illeciti commessi dal genitore di una atleta minorenne e dal suo istruttore durante il concorso B0* (I tappa selezione per le ponyadi 2016), svoltosi in Fabriano nei giorni 30-31 luglio 2016, emergeva la presenza dell'istruttore Sandro Palmetti (tessera F.I.S.E. n.000787/P), nonostante fosse stato sospeso da ogni carica federale con sentenza di codesto G.S.N. n.18 del 16.7.2016.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza ex art. 35 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 35 e 40 del medesimo testo normativo, apriva un procedimento nei confronti del Sig. Sandro Palmetti e del C.I. Marignano ASD – di appartenenza del medesimo - in persona del Presidente e legale rappresentante, Sig. Stefano Palmetti, fissando la pronuncia della sentenza per il giorno 6.10.2016 e concedendo il prescritto termine per il deposito di memorie e documenti.

In data 29.9.2016 perveniva lo scritto difensivo del Sig. Sandro Palmetti con allegati.

* * *

Il Sig. Sandro Palmetti ha contestato l'addebito disciplinare, esponendo di non aver violato il provvedimento di sospensione di cui era destinatario poiché era stato presente alla manifestazione "come semplice spettatore".

Ha precisato di aver accompagnato al concorso suo fratello, Sig. Stefano Palmetti, Presidente del C.I. Marignano, di cui è procuratore generale in quanto invalido – tetraplegico – e, perciò, bisognoso di assistenza quotidiana.

Inoltre, ha dichiarato di non essere mai entrato né in campo di prova, né in campo di gara, avendo delegato l'istruttore Guglielmo Bottigoni (tessera F.I.S.E. n. 000284/P) per seguire gli allievi dell'indicato circolo iscritti alla gara, e di aver depositato la relativa delega presso la segreteria del concorso.

A dimostrazione di quanto asserito ha prodotto: copia della procura generale, la dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia, il documento d'identità di Stefano Palmetti e le classifiche del concorso da cui si evince la presenza in gara di Christian Palmetti, figlio di Stefano.

I fatti, così come riportati dall'incolpato, sono stati confermati dal Sig. Massimo Ottavianelli (tessera F.I.S.E. n. 000259/P), incaricato presso la segreteria del concorso *de quo*, che ha riferito di aver ricevuto la delega del Sig. Sandro Palmetti prima dell'inizio della competizione.

P.Q.M.

Il GSN proscioglie il tesserato Sandro Palmetti ed il C.I. Marignano ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Sig. Stefano Palmetti da ogni addebito poiché il fatto non sussiste.

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, lì 6.10.2016

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to Dott. Giorgio Lalle